



COMUNE DI BRONTE

Provincia di Catania

Allegato (B) alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del 10/10/2013

PIANO COMUNALE DEI CHIOSCHI

REGOLAMENTO DEI CHIOSCHI

(con emendamenti)

Progettisti:

Dott. Arch. Concetta Falanga

Geom. Antonino Santo Saitta *M*



Data: 10/10/2013

Indice degli articoli

1. Finalità
2. Definizione di chiosco
3. Ambito di applicazione
4. Localizzazione
5. Tipologie dei chioschi
6. Affidamento ai soggetti
7. Criterio di affidamento
8. Convenzione
9. Durata - incedibilità
10. Corrispettivo
11. Inizio attività
12. Recesso unilaterale
13. Consegna a fine contratto
14. Diritto del Comune
15. Revoca
16. Controlli e sanzioni
17. Aspetti tecnici
18. Norme transitorie
19. Validità del Piano
20. Norme finali
21. Entrata in vigore
22. Trasmissione del Piano all'Autorità Regionale

Art.1

Finalità

Il presente Regolamento disciplina le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi, gazebo, tettoie e simili, i criteri di collocazione dei medesimi nell'ambito del territorio comunale, nonché la procedura per il conseguimento della specifica concessione.

Art.2

Definizione di chiosco

Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, per chiosco si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico, ovvero privato gravato di servitù di uso pubblico a seguito di concessione a titolo precario rilasciata dalla Pubblica Amministrazione.

Art.3

Ambito di applicazione

La presente regolamentazione serve a disciplinare gli aspetti commerciali e tecnico costruttivi delle attività di vendita nei chioschi e definisce la procedura per il conseguimento della concessione degli spazi pubblici.

Parte integrante e sostanziale del presente regolamento sono le "Norme e Prescrizioni Tecniche" e la "Localizzazione dei chioschi".

Art.4

Localizzazione

La localizzazione dei chioschi è stabilita dallo specifico Allegato D "Localizzazione dei chioschi" che individua nell'ambito del Comune di Bronte, i chioschi esistenti, nonché l'ubicazione delle aree pubbliche ove sarà possibile collocare nuovi punti vendita.

Art.5

Tipologie dei chioschi

Sono individuati i "Chioschi a carattere commerciale privato" per i quali sono consentite le seguenti categorie merceologiche:

- Somministrazione di alimenti e bevande (per quanto attiene alle caratteristiche igienico-sanitarie, si richiamano integralmente le disposizioni della normativa igienico-sanitaria vigente); prodotti alimentari confezionati.
- Fiori; frutta e verdura;
- Rivendite di giornali, libri, riviste e quotidiani.

Inoltre sono individuate due categorie di chioschi in base alla durata della Concessione/Autorizzazione:

- Impianti a carattere pluriennale;
- Impianti a carattere stagionale.

Art. 6

Affidamento ai soggetti

Il Comune può concedere a soggetti privati o pubblici, mediante procedura concorsuale ad evidenza pubblica:

1. l'uso a titolo oneroso di aree pubbliche da destinare a chioschi con Concessione pluriennale salvo revoca per pubblico interesse;

2. la locazione di chioschi di proprietà comunale.

Per tutto il territorio comunale ogni privato non potrà avere più di una concessione o locazione. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per la concessione temporanea di aree per l'installazione di chioschi o la locazione di chioschi tutte le persone sia fisiche che giuridiche comprese Associazioni, Cooperative e Fondazioni in possesso dei seguenti requisiti d'ordine generale:

a. non siano debitori nei confronti dell'Ente Comune;

b. alla data di pubblicazione del bando abbiano compiuto 18 anni;

c. possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;

d. non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia;

e. non abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati che incidono sulla moralità professionale;

f. non siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione;

g. non abbiano in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o versare in stato di sospensione dell'attività commerciale;

h. non siano incorsi in violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per i requisiti di cui alle lettere b, c, e, in caso di persona giuridica o Associazioni di fatto, si farà riferimento al rappresentante legale.

Art. 7

Criterio di affidamento

La selezione del Concessionario sarà affidata all'Amministrazione Comunale nel rispetto della normativa vigente: il bando per l'affidamento (All. 2B) ne enuncerà i criteri di assegnazione del relativo punteggio per tutte le tipologie di chioschi.

Art.8

Convenzione

I rapporti tra Comune e Concessionario sono regolati mediante Convenzione conforme allo schema di cui all'Allegato 1B.

Art. 9

Durata - Incedibilità

La durata della Concessione in uso delle aree da adibire a chioschi sarà massimo di anni 10 (dieci), con possibilità di rinnovo.

La Concessione o la Locazione non è cedibile a terzi.

In caso di decesso del Concessionario, prima della scadenza di cui al comma 1, la concessione viene trasferita ai legittimi eredi se in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività: in tal caso l'attività dovrà essere intrapresa entro un anno dal decesso. La nuova Concessione sarà rilasciata previa stipula di nuova Convenzione.

Art. 10

Corrispettivo

La tariffa annua di occupazione del suolo sarà versata dal Concessionario nei termini previsti dalla Tassa di Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche (Dlgs 507/'93), e dal vigente "Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" approvato con le Delibere di C.C. n.138 del 7/09/94, n.1 del 11/11/00 e n.22 del 25/05/00.

Andrà versata ogni anno anticipatamente, pena la decadenza della Concessione; ad integrazione del suddetto corrispettivo vi saranno gli obblighi stipulati nella Convenzione.

Il Concessionario è tenuto inoltre al pagamento della TARSU.

Il canone di locazione dei chioschi di proprietà comunale sarà reso noto nel relativo bando.

Art. 11

Inizio Attività

Il richiedente dopo l'aggiudicazione concorsuale avrà 6(sei) mesi di tempo per dotarsi di licenze amministrative per esercitare l'attività, quindi potrà ottenere la Concessione di area pubblica stipulando la Convenzione e munirsi di Permesso di Costruire (vedi norme tecniche) e di tutte le altre autorizzazioni o nulla osta previsti dalla legislazione vigente.

Tutte le autorizzazioni, inerenti al progetto e necessarie, vanno richieste entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della Convenzione, altrimenti si scorrerà la graduatoria.

L'attività commerciale dovrà essere intrapresa entro mesi 12 (dodici) dal rilascio del Permesso di Costruire, pena la decadenza di questo.

A fine lavori il Direttore dei lavori, e per conferma il titolare del Permesso di Costruire, emetteranno congiuntamente una Dichiarazione attestante dell'opera: la conformità al progetto approvato, l'ottemperanza alle norme igienico sanitarie vigenti e al superamento delle barriere architettoniche, l'idoneità statica, la conformità degli impianti eseguiti alla regola d'arte, l'autorizzazione allo scarico.

Per comprovate ragioni di impedimento dovute a cause non imputabili al Concessionario potrà concedersi per una sola volta una proroga non superiore a 6 (sei) mesi.

Art.12

Recesso unilaterale

Il Comune potrà revocare l'Autorizzazione o la Concessione, o comunque recedere unilateralmente dagli obblighi assunti nella Convenzione con il solo onere di notificare al Concessionario il recesso o la revoca con i motivi giustificativi.

Il Concessionario ha facoltà di recedere anticipatamente o comunque rinunciare alla Concessione in qualsiasi momento, previa comunicazione all'Ente da inviarsi almeno 6 (sei) mesi prima senza pretesa di restituzione del canone anticipato e senza diritto ad alcun rimborso per gli interventi eseguiti ed i costi sostenuti.

Art. 13

Consegna a fine contratto

Alla scadenza della Concessione, salvo diverso intendimento da parte dell'Amministrazione Comunale, il suolo dovrà essere libero dal chiosco che dovrà essere rimosso a cura e spese del concessionario entro 30 (trenta) giorni ripristinando la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto.

Art. 14

Diritto Del Comune

Il Comune ha pieno e incondizionato diritto di concedere, in occasione di manifestazioni di interesse collettivo, l'uso del suolo pubblico con un provvedimento che potrà consentire in deroga categorie merceologiche diverse (anche a titolo gratuito nel caso che il richiedente sia una ONLUS).

Art. 15

Revoca

Fatto salvi i casi previsti dalla normativa vigente, in ordine alla revoca della Concessione, la stessa avviene:

- a. per motivi di pubblica utilità o pubblico interesse;
- b. per mancato pagamento del canone concessorio, morosità perdurante oltre i tre mesi;
- c. per inosservanza degli obblighi previsti nella Convenzione o nel presente Regolamento;
- d. quando per omessa manutenzione o uso improprio la struttura concessa risulti disordinata o degradata;
- e. quando la medesima abbia subito modificazioni rispetto al suo stato originario assentito;
- f. per grave danneggiamento al manufatto dovuto al Concessionario per causa non fortuita;
- g. per perdita di uno dei requisiti di cui all'Art. 5.

Nei casi di cui ai punti d, e, f, l'Amministrazione Comunale è tenuta a contestare l'addebito prima di procedere alla revoca.

Art.16

Controlli e Sanzioni

L'Amministrazione per mezzo della Polizia Municipale si riserva il diritto di esercitare in qualsiasi momento il controllo delle concessioni e autorizzazioni già rilasciate con sopralluoghi occasionali e senza preavviso.

L'occupazione abusiva degli spazi pubblici, con esposizione di merci o mezzi pubblicitari non autorizzati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Bronte.

Chiunque viola le disposizioni del presente regolamento e delle normative in materia sanitaria, è punito con le sanzioni amministrative previste dalle normative vigenti.

Art.17

Aspetti tecnici

I chioschi, per quanto concerne la loro realizzazione, collocazione e la relativa autorizzazione urbanistico-edilizia, dovranno essere conformi alle norme previste dal Regolamento Edilizio Comunale vigente per l'uso del suolo e degli spazi pubblici, nonché alle "Norme e Prescrizioni

Tecniche" del presente piano (Allegato B).

La concessione all'installazione dei chioschi sarà rilasciata tenendo conto delle esigenze della accessibilità pedonale e della viabilità locale, delle condizioni ambientali, della quiete pubblica, dell'estetica, del decoro e di tutte le norme in materia di igiene e sanità; potrà essere revocata ai sensi dell'art.15 del presente regolamento.

Art. 18

Norme Transitorie

Il presente Regolamento sarà applicato per il rilascio di nuove Concessioni ed Autorizzazioni, per il rinnovo di quelle scadute e per quelle relative a chioschi che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento risultino installati su aree pubbliche in concessione.

Per i chioschi esistenti autorizzati a pieno titolo, la ricostruzione è consentita con le caratteristiche, le tipologie e le dimensioni definite nel presente Regolamento (ove ricorra il caso, una maggiore superficie è da ritenersi legittimamente acquisita), e con la condizione che qualora l'Amministrazione Comunale ritenesse necessario un loro spostamento, la ditta Concessionaria si impegni a modificarne la posizione a sue cure e spese.

Per quanto non espressamente detto e previsto si rimanda ovviamente alla legislazione vigente in materia di urbanistica, edilizia, igiene, sicurezza, commercio.

Art. 19

Validità del Piano

Il presente piano non è soggetto a scadenza, fermo restando, comunque, la possibilità di procedere ad aggiornamenti ed adeguamenti in seguito ad oggettive modifiche sostanziali principalmente individuabili in un consistente aumento demografico in una o più zone.

Art. 20

Norme finali

Per quanto non previsto nel presente Piano, si rinvia alle Leggi Regionali 18/95, 2/96, 28/99, nonché alle eventuali norme che saranno di volta in volta emanate dalla Regione e a tutte le altre disposizioni di Legge in materia.

Vanno, in ogni caso, fatte salve tutte le disposizioni di Legge riguardanti la materia di cui al presente Piano.

Il presente Piano è composto da:

- Allegato A: Relazione generale.
- Allegato B: Regolamento dei chioschi (numero 22 articoli);
- Allegato C: Norme e Prescrizioni Tecniche;
- Allegato D: Localizzazione chioschi (elaborato grafico sc 1:4000);

Art. 21

Entrata in vigore

Il presente Piano entrerà in vigore a partire dal sedicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune.

Contestualmente sono abrogati le norme Regolamentari incompatibili con il presente Piano.

Art. 22

Trasmissione del Piano all'Autorità Regionale

Il presente Piano dopo la sua approvazione sarà trasmesso all'Assessorato Regionale per la Cooperazione il Commercio, l'Artigianato e la Pesca, ai sensi dell'art.8, comma 5, della Legge Regionale numero 18/95 e successive modifiche, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

ALLEGATO 1B

CONVENZIONE TIPO

Comune di Bronte

Settore Patrimonio

*Convenzione per l'affidamento
di area di proprietà comunale su cui installare un chiosco*

L'anno.....il giorno..... del mese di..... nella sede Comunale, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattane dalle parti contraenti, d'accordo tra di loro, sono comparsi:

- il responsabile del Settore Patrimonio in rappresentanza del Comune di Bronte (c.f.....), nel cui interesse agisce
- il sig..... (c.f.....) nato ail e residente ain via..... n.....;

i quali

Premesso:

che i beni rientranti nel patrimonio comunale possono formare oggetto di diritti a favore di terzi nei modi stabiliti dalla normativa vigente;

Visti

il Regolamento Comunale Disciplinante l'installazione di chioschi su aree pubbliche;

la determina del responsabile del Settore Patrimonio n..... del.....con la quale, previa procedura concorsuale ad evidenza pubblica, è stato affidato il suolo pubblico in oggetto per l'installazione di un chiosco da adibire ad attività commerciale e precisamente per la vendita di..... (o ad attività di servizi per l'esercizio di);

il certificato relativo all'assenza di precedenti penali connessi ad attività mafiose o a misure di prevenzione ai sensi della legge n. 55/90 e successive;

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1-Regolamento

Entrambe le parti, presa visione e letto attentamente il Regolamento Comunale disciplinante l'installazione di chioschi su aree pubbliche, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, lo accettano incondizionatamente.

Art. 2-Precisa individuazione del bene

L'area sulla quale il chiosco dovrà insistere è ubicata in..... e risulta essere di complessivi mq..... con dimensione in pianta di m..... x m..... come meglio evidenziato nella planimetria allegata alla presente Convenzione che sottoscritta dalle parti ne forma parte integrante.

Art. 3-Modalità di utilizzazione del bene – obblighi derivanti dalla Concessione

L'area data in concessione sarà utilizzata per la costruzione di un chiosco da adibire a pubblico esercizio e precisamente per eventuale diversa utilizzazione dovrà essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione Comunale pena la risoluzione automatica della presente convenzione.

Il Concessionario abilitato all'esercizio dell'attività, dovrà munirsi di Permesso di Costruire, autorizzazioni sanitarie e commerciali ed ogni altra autorizzazione prevista per legge.

Il Concessionario con la firma della presente Convenzione assume i seguenti obblighi:

- a. impegno a modificare il progetto secondo le prescrizioni dettate del servizio tecnico comunale, ove richiesto;
- b. obbligo pieno e incondizionato di assumere ogni responsabilità civile e penale verso terzi derivante dall'uso e dalla gestione delle aree e degli impianti che andrà a realizzare, per cui il Comune resta sollevato ed indenne da ogni responsabilità per eventuali danni che possono essere arrecati a terzi e/o cose, obbligandosi in tal senso a stipulare apposita polizza assicurativa nonché polizza contro incendi ed atti vandalici. Copie delle polizze devono essere depositate presso il servizio tecnico del Comune;
- c. divieto di realizzare modifiche o migliorie all'immobile oltre quelli riportati nel progetto approvato se non preventivamente autorizzati dal Comune;
- d. iniziare le opere entro 3(tre) mesi ed ultimarle entro 8 (otto) mesi dal rilascio del Permesso di Costruire;
- e. di attivare l'esercizio entro 12 (dodici) mesi dal rilascio del Permesso di Costruire con la proroga di 6(sei) mesi.

Art. 4-Corrispettivo

Il corrispettivo, così come stabilito all'art.10 del Regolamento, ammonta ad € e va corrisposto anticipatamente entro il giorno 10 del mese di inizio dell'attività di ciascun anno. Il canone si aggiornerà annualmente nella misura dell'intera variazione ISTAT dell'anno precedente.

A integrazione del suddetto canone, viene stabilito a carico del concessionario l'obbligo di attendere quotidianamente alla pulizia dell'intera area pubblica di riferimento, nonché alla sorveglianza della stessa durante gli orari di apertura; la gestione è gratuita, non dà diritto a rimborsi di alcun genere, fermo restando l'uso pubblico dell'area.

Art. 5-Deposito cauzionale provvisorio

A garanzia del canone annuale di concessione offerto, il Concessionario si impegna a depositare cauzione nella misura del 30% che opererà sino al termine della Concessione (in contanti presso la tesoreria comunale ovvero stipulare apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa).

Art. 6-Durata

La durata della concessione è fissata in anni 10(dieci) a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente, con possibilità di rinnovo.

Art. 7-Divieto di sublocazione

Il Concessionario non può locare a terzi le aree di cui alla presente Convenzione, né può cedere

ad altri la Concessione di che trattasi, pena la revoca della stessa.

Art. 8-Allaccio reti tecnologiche

Saranno interamente a carico del Concessionario le spese relative agli allacciamenti idrici, fognari, per la fornitura dell'acqua ed energia elettrica.

Art. 9-Scadenza Convenzione – risoluzione

Allo scadere della Convenzione o nel caso di risoluzione anticipata, l'area in oggetto ritornerà nella piena disponibilità del Comune. Il Concessionario può recedere con preavviso di almeno 6(sei) mesi senza diritto però ad alcun rimborso per gli interventi eseguiti ed i costi sostenuti.

Art. 10-Controversie

Per qualsiasi controversie nascenti dalla presente convenzione le parti ne danno comunicazione al responsabile del procedimento individuato nella persona del Responsabile del Settore Patrimonio, che propone una conciliazione per l'immediata soluzione della controversia medesima.

Qualora le parti non raggiungano un accordo entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di cui innanzi, la soluzione viene attribuita al Giudice competente, salvo le cause di revoca indicate nel regolamento.

Art. 11-Domicilio legale

Per ogni comunicazione o notificazione sia in via amministrativa che giudiziale, il Concessionario elegge domicilio legale in e si impegna a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni eventuale cambiamento.

Art. 12-Rinvio al Regolamento

Per quant'altro non previsto nella presente Convenzione valgono le norme del Regolamento richiamato.

Art. 13-Registrazione

Si procederà alla registrazione della presente Convenzione solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto

IL CONCESSIONARIO

**PER IL COMUNE
(Il Responsabile del Settore Patrimonio)**

ALLEGATO 2B

SCHEMA DI BANDO PER L'AFFIDAMENTO

Comune di Bronte

Settore Patrimonio

Bando per l'affidamento

di area di proprietà comunale su cui installare un chiosco

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PATRIMONIO

in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n..... del

RENDE NOTO

che l'Amministrazione Comunale intende individuare soggetti privati con i quali stipulare apposito atto di concessione per l'affidamento della realizzazione e gestione di chioschi ubicati in aree comunali, così come previsto dal Piano Comunale dei Chioschi e più precisamente:

1.
2.
3.
4.

CONDIZIONI

Ognuna delle concessioni sopra indicate sarà quindi disciplinata dalle seguenti condizioni:

- destinazione chioschi attività
- decorrenza della concessione dalla data della concessione/autorizzazione edilizia e comunque non oltre mesi dalla data del relativo provvedimento di aggiudicazione
- durata della concessione 10 (dieci) anni
- canone mensile a base di gara
- deposito cauzionale pari a 12 mensilità del canone offerto in sede di gara
- aggiornamento canone annuale pari al% dell'indice ISTAT
- modalità pagamento del canone rate trimestrali (entro il 10 giorno del primo mese di riferimento)
- progettazione/realizzazione dei chioschi a carico del concessionario per tutti i chioschi
- arredamento a carico del concessionario
- manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario chioschi
- manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario
- allacciamenti utenze a carico del concessionario
- spese utenze (acqua , luce, telefono nettezza urbana, ecc) a carico del concessionario
- spese di registrazione dell'atto 50% a carico concessionario e 50% a carico del Comune
- assicurazione RCVT e incendio a carico del concessionario
- distribuzione materiale informativo obbligatoria e a carico del concessionario
- svolgimento attività varie (musica facoltative a carico del concessionario diffusa, iniziative di intrattenimento sociale e culturale)
- possibilità di recesso

- revoca della concessione

- risoluzione per inadempienze rispetto a quanto previsto nell'atto di concessione.

Le concessioni saranno rilasciate dall'Amministrazione comunale, fermo restando che le medesime verranno meno alla data di scadenza della concessione, essendo vincolate all'immobile. Resta inteso inoltre che fanno carico al concessionario gli oneri connessi al rilascio della licenza per l'esercizio dell'attività di, tra i quali anche il possesso dei requisiti necessari per l'ottenimento.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Possono partecipare alla presente gara tutte le persone sia fisiche che giuridiche comprese Associazioni, Cooperative e Fondazioni in possesso dei seguenti requisiti d'ordine generale:

a. non siano debitori nei confronti dell'Ente Comune;

b. alla data di pubblicazione del bando abbiano compiuto 18 anni;

c. possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;

d. non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia;

e. non abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati che incidono sulla moralità professionale;

f. non siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione;

g. non abbiano in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o versare in stato di sospensione dell'attività commerciale;

h. non siano incorsi in violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per i requisiti di cui alle lettere b, c, e, in caso di persona giuridica o Associazioni di fatto, si farà riferimento al rappresentante legale.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Chiunque voglia partecipare dovrà presentare, inseriti in apposita busta chiusa, controfirmata ai lembi di chiusura e recante all'esterno l'indicazione dell'area al quale si riferisce, e la dicitura "PROPOSTA ECONOMICA" contenente:

A) La proposta irrevocabile nella quale il prezzo offerto non potrà essere pari o inferiore a quello posto a base d'asta per ogni chiosco.

La proposta irrevocabile dovrà contenere quindi le seguenti dichiarazioni, rese dal legale rappresentante del soggetto concorrente pena l'esclusione:

a) richiesta di partecipazione al bando pubblico per l'affidamento della realizzazione e gestione del chiosco ubicato nell'area per il quale s'intende concorrere;

b) di aver verificato lo stato, di fatto e di diritto, dell'area in cui realizzare le opere previste dal presente bando anche con riferimento alla situazione amministrativa, catastale, edilizia, urbanistica;

c) di accettare tale stato di fatto e di diritto esonerando il Comune da qualsivoglia responsabilità al riguardo;

d) di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che anche solo parzialmente riconducibile allo stato o situazione di cui sopra;

e) di aver preso visione dei relativi atti del bando e di tutti gli allegati facenti parte integrante e sostanziale del bando medesimo e di accettare tutte le condizioni ivi contenute;

f) di impegnarsi a mantenere valida l'offerta per 180 giorni dal termine di ricezione delle offerte;

g) che l'offerta relativa al canone mensile di concessione per la quale si intende partecipare, è pari a Euro (in lettere Euro....., limitandosi ai centesimi), tenendo presente che, qualora vi fosse discordanza tra l'importo scritto in cifre e quello scritto in lettere, si intenderà valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale;

h) di allegare alla presente proposta, quale deposito cauzionale, un assegno/i circolare/i non trasferibile/i intestato/i alla pari a n.12 mensilità del canone come sopra offerto;

i) di approvare le seguenti condizioni:

- la concessione verrà aggiudicata a favore del soggetto che avrà offerto il miglior prezzo su quello posto a base di gara. In caso di parità tra due o più offerte si procederà ad estrazione a sorte;

- la concessione verrà aggiudicata anche in caso di un'unica offerta se ritenuta valida e purché il prezzo sia superiore a quello fissato come base d'asta nel presente bando;

- l'aggiudicatario non può avanzare né far valere, per qualsiasi titolo o ragione, alcuna pretesa risarcitoria per l'esercizio, da parte dell'Amministrazione Comunale, della facoltà insindacabile di non procedere alla concessione;

- il diritto dell'Amministrazione Comunale, in caso di mancata presentazione da parte dell'aggiudicatario del progetto esecutivo entro il termine di 20 giorni dalla data del provvedimento di aggiudicazione provvisoria, di revocare la stessa e procedere ad aggiudicare la gara nei confronti del secondo concorrente in graduatoria,

- di impegnarsi, a garanzia delle obbligazioni dell'atto di concessione, a stipulare apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa, attestante espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni dalla richiesta del comune, di importo pari all'assegno/i circolare/i e di durata pari a quella dell'atto di concessione;

- diritto dell'amministrazione comunale di acquisire al proprio patrimonio le opere e le strutture realizzate dal concessionario, previo espletamento delle procedure di collaudo a carico e spese del concessionario medesimo.

Tale proposta irrevocabile, completa in ogni sua parte, dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante della ditta partecipante, pena l'esclusione.

B) Il Deposito cauzionale costituito da uno o più assegni circolari non trasferibili intestati al, dell'importo pari a n. 12 mensilità del canone offerto in sede di gara, relativo all'area verde o parco, per il quale s'intende partecipare.

La busta contenente quanto indicato ai sopradetti punti A) e B), dovrà essere inserita in una **SECONDA BUSTA** che dovrà inoltre contenere, pena l'esclusione, la seguente documentazione:

1. ai sensi dell'art 46 e 47 del DPR 445/2000 dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente, corredata della copia fotostatica di un suo documento di identità, relativa ai requisiti generali dei partecipanti.

La seconda busta chiusa, sigillata e controfirmata ai lembi di chiusura, contenente la busta con la dicitura "PROPOSTA ECONOMICA", la documentazione e le dichiarazioni sopra indicate, dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Bronte, Via A. Spedalieri, a mezzo raccomandata A.R. o mediante diretta consegna a mano, entro le ore del giorno, pena l'esclusione dalla gara medesima.

Verranno prese in esame solamente le offerte che risulteranno pervenute all'ufficio Protocollo del Comune di Bronte entro il termine sopra indicato (farà fede esclusivamente il timbro dell'ufficio protocollo) e quindi resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e nessuna eccezione potrà essere sollevata se, per qualsiasi motivo, il plico non dovesse giungere a destinazione entro il termine sopra indicato.

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

Gli interessati possono partecipare all'apertura delle offerte pervenute che avverrà, in seduta pubblica, il giorno, alle ore presso

IMPORTANTE: Non saranno ritenute valide e perciò escluse:

-le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri;

-le offerte non contenenti anche una sola delle dichiarazioni richieste dal presente bando;

-le offerte presentate in modo diverso da quello sopra indicato;

-le offerte contenenti l'indicazione di un prezzo pari o inferiore a quello base stabilito nel presente bando;

-le offerte di concessione per più di un'area verde o parco contenute in un'unica busta;

-le offerte mancanti dei requisiti indicati nel presente bando;

L'assegnazione dei suddetti spazi verrà effettuata in favore del soggetto che avrà offerto il miglior prezzo rispetto al canone mensile di concessione posto a base d'asta determinato per ogni singolo chiosco (l'offerta dovrà essere espressa in Euro e limitarsi ai centesimi).

Quabra più concorrenti presentino offerte con medesimo importo, risultato il migliore, si procederà ad estrazione a sorte.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta se ritenuta valida e purché il prezzo sia superiore a quello fissato come base d'asta nel presente bando.

Inoltre si procederà a redigere, in caso di più offerte valide per lo stesso chiosco, una graduatoria tra tutte le offerte ammesse a partecipare .

L'indizione e l'esperimento della gara non vincolano ad alcun titolo il Comune, al quale rimane sempre riservata la facoltà di non procedere alla concessione.

Non si procederà alla restituzione del deposito cauzionale nei confronti di colui che, risultato aggiudicatario, non intenda procedere alla stipula dell'atto di concessione.

Una volta firmati gli atti, il deposito verrà restituito ai concessionari, previa stipula di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa, attestante espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni dalla richiesta del comune, di pari importo all'assegno/i circolare/i di durata pari a quella dell'atto di

concessione a garanzia delle obbligazioni del medesimo. La fideiussione sarà quindi svincolata al termine della concessione .

La concessione decorrerà dalla data della concessione/autorizzazione edilizia e comunque non oltre 3 mesi dalla data del relativo provvedimento di aggiudicazione.

La realizzazione delle strutture oggetto del presente bando dovranno essere eseguite e terminate entro 3 mesi dall'approvazione del progetto esecutivo approvato dall'Amministrazione Comunale.

Faranno carico all'aggiudicatario tutti gli adempimenti inerenti il rilascio delle concessioni previste dalle vigenti normative per la realizzazione, ristrutturazione degli immobili, che per l'attività che lo stesso intende svolgervi.

In caso di ritardata realizzazione, da parte dell'aggiudicatario, entro il termine di cui sopra, delle opere previste nel progetto esecutivo approvato, verrà detratto, per ogni mese di ritardo, del ...% della cifra da scomputare dal canone di concessione.

Il Responsabile del Settore Patrimonio



COMUNE DI BRONTE

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.


IL PRESIDENTE

GULLOTTA SALVATORE 

IL CONSIGLIERE ANZIANO

PROIETTO SALVATORE 

IL SEGRETARIO GENERALE

CARUGNO ANNA MARIA 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 03.12.1991 n. 44, è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale On Line per 15 giorni consecutivi dal **13 DIC. 2013** al **28 DIC. 2013** senza opposizioni o reclami.

Bronte

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 03.12.1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, è divenuta esecutiva il **24 DIC. 2013**

- Perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 12 comma 2 - L.R. n. 44/91);
 Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12 comma 1 - L.R. n. 44/91).

Bronte

IL SEGRETARIO GENERALE